



Ministero della Salute

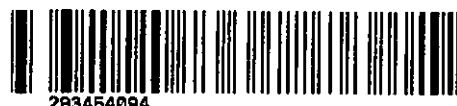
Direzione Generale della Sanità Animale e
dei Farmaci Veterinari
Ufficio 4 - Medicinali veterinari
dgsa@postacert.sanita.it

Sr.
Proposta al Foglio del
Sr.

Ministero della Salute

DGSAF

0020090-P-10/08/2018



283454094

Alla c.a. FNOVI
info@pec.fnovi.it

E, p.c. FIAMO
omeopatia@fiamo.it

Oggetto: Prescrizione Ricetta Elettronica Rimedi Omeopatici – Quesito FIAMO

In riferimento alla nota della F.I.A.M.O., inoltrata da codesta Federazione in data 3 agosto u.s., si forniscono qui di seguito alcune indicazioni.

L'art. 23 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i stabilisce chiaramente che per l'impiego di **medicinali veterinari omeopatici** si applicano le modalità dell'uso in deroga di cui agli artt. 10 e art. 11 del citato decreto. In questo ultimo caso, vale a dire l'uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti, il comma 3 fissa il tempo di attesa pari a zero, per quei medicinali veterinari omeopatici i cui principi attivi riportano l'indicazione "*LMR non richiesti*". È questo il caso dei 10 medicinali veterinari omeopatici attualmente registrati in Italia. Il sistema informatico gestisce tale regola, nel momento in cui il medico veterinario opta per il **medicinale veterinario omeopatico** come scelta terapeutica.

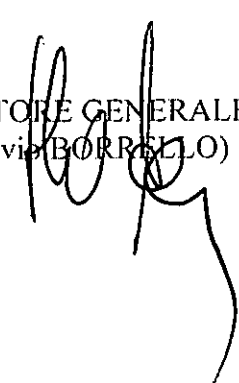
L'art. 23 fissa, appunto, i criteri per l'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari e nulla aggiunge sui **medicinali omeopatici umani**. Pertanto, nel caso in cui la scelta terapeutica ricada su medicinali umani omeopatici, si applicano le modalità dell'uso in deroga, e per animali destinati alla produzione di alimenti i **tempi di attesa devono essere quelli cautelativi**. Il sistema informatico gestisce tale regola, proponendo i tempi di attesa di cui al comma 2 dell'art. 11 del citato decreto, che possono essere modificati sotto la responsabilità del medico veterinario, in eccesso ma mai in difetto.

Relativamente, invece, alla questione sollevata sulle scorte per attività zoottrica e per impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti e non, si conferma che soltanto gli impianti di cura degli animali (strutture veterinarie di cui all'art. 84 del citato decreto) possono detenere scorte di medicinali ad uso umano, compresi quindi quelli omeopatici, limitatamente all'impiego su animali non destinati alla produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per l'uso in deroga, di cui all'art. 10.

Si sottolinea che il sistema informatico non si sostituisce alla conoscenza specifica dei dettami normativi da parte del medico veterinario, né in questo né in altri casi in cui è lasciata impregiudicata la responsabilità del singolo attore. Tuttavia, si segnala che è stata già prevista una modifica al sistema della Ricetta Elettronica Veterinaria per consentire, all'atto della compilazione, di caricare medicinali ad uso umano (compreso l'omeopatico) soltanto per gli impianti di cura degli animali (art. 84 del citato decreto).

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio BORRELLO)



Referente del procedimento:
Candela Loredana – 06.5994 6933
e-mail: l.candela@sanita.it